

Buongiorno a tutti.

Vi scrivo partendo dal consiglio di dedicare la giusta attenzione a questa mia comunicazione, poiché tratta diversi argomenti, alcuni dei quali importanti e/o urgenti; che ho raggruppato (seppur diversi tra loro) per ridurre al minimo le mail da inviare (anche se, visti gli innumerevoli decreti di questo periodo, probabilmente ne seguiranno altre).

Premettendo, inoltre, che lo studio chiuderà per ferie estive da martedì 9 Agosto a mercoledì 31 Agosto compresi (e che, di conseguenza, il tempo a disposizione è ridotto) con la presente:

A) Per quanto concerne la **Dichiarazione dei Redditi:**

1. invito coloro che ancora non l'hanno fatto, a farci avere la **documentazione** (relativa al 2021) occorrente quanto prima possibile;
2. comunico che il **versamento delle Imposte** (per saldo 2021 e primo acconto 2022) dovrà avvenire (al di là del termine teorico del 30 Giugno e di quello da evitare del 30 Novembre, perché si sovrappone alla scadenza del secondo acconto) alle seguenti **scadenze**:

- per le società ed i titolari di Partita IVA: in un'unica soluzione entro il 22 Agosto (perché la scadenza sarebbe il 30 Luglio, ma, essendo sabato, si sposta al 1° Agosto e, perciò, rientra nel periodo di sospensione dei pagamenti, slittando fino al 22); oppure in 5 rate; di cui le prime due scadranno il 22 Agosto, la terza il 16 Settembre, la quarta il 17 Ottobre e la quinta il 16 Novembre;

- per le persone fisiche non titolari di Partita IVA (soci di società, collaboratori di imprese familiari, ecc.): in un'unica soluzione entro il 22 Agosto; oppure in 4 rate; di cui la prima scadrà il 22 Agosto, la seconda il 31 Agosto, la terza il 30 Settembre, la quarta il 31 Ottobre;

3. nei prossimi giorni chiederemo a chi ne è soggetto le informazioni obbligatorie necessarie per gli **ISA** (ex studi di settore) e/o invieremo la bozza del questionario da compilare e rimandarci quanto prima possibile.

B) Per quanto concerne le **altre principali scadenze di questo periodo:**

1. il versamento del **diritto camerale annuale**:

- può essere fatto contestualmente a quello delle imposte; per cui, con scadenza il 22 Agosto;
 - sarà nostra cura calcolare l'importo dovuto ed inserirlo sui modelli F24 relativi alle dichiarazioni dei redditi che invieremo; pertanto, non è necessario che ci inoltriate le richieste che la Camera di Commercio sta inviando in questi giorni;
2. anche il versamento dei **contributi INPS a percentuale** (artigiani e commercianti) e dei contributi **INPS gestione separata** (saldo e acconto) sono uniformati a quelli delle imposte; pertanto avranno le medesime scadenze di cui sopra (indipendentemente da quanto scritto nei prospetti INPS);
 3. il versamento dell'**IVA** del 2° trimestre (e/o di Luglio), nonché dei **contributi INPS fissi** e dell'eventuale rata di Agosto del premio **INAIL** fruiscono del medesimo slittamento per sospensione suindicato; quindi scadranno, anch'essi, il 22 Agosto.

C) Vi ricordo che, come già comunicatovi a suo tempo, **dal 30 Giugno, chi non accetterà (per vendita di prodotti e/o prestazione di servizi, anche professionali) **pagamenti elettronici a mezzo POS** sarà passibile di **sanzione**. A tal riguardo, vi segnalo che un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto ricomprende tra i pagamenti elettronici obbligatori da accettare anche le **carte prepagate**.**

D) Vi segnalo che il D.L. 73/2022 (decreto "semplificazioni"), entrato in vigore il 22 Giugno, ha previsto, tra l'altro:

1. per **l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023**, che:

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore a 5.000 euro, il versamento può essere fatto entro il termine previsto per il 2° trimestre (30 settembre);

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il versamento può essere fatto entro il termine previsto per il 3° trimestre (30 novembre);

2. per i **contratti di locazione di immobili a canone concordato**, che l'asseverazione/attestazione (rilasciata dalle organizzazioni dei proprietari e/o inquilini) necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce (quindi non sarà più necessario richiederla in caso di stipula, per lo stesso immobile, di contratti successivi a quello oggetto di asseverazione);
3. che la **registrazione di atti e contratti** deve essere effettuata entro 30 giorni (invece dei 20 giorni previsti prima del decreto) dalla data dell'atto (o se precedente dall'inizio del contratto).

E) Vi segnalo, poi, che l'art. 25-bis del D.L. 17/2022 (inserito in sede di conversione in legge), ha disposto che, a decorrere dal 2023, il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** (di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017) sia concesso:

- esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti.

A presto

am